

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE  
REGIONE EMILIA ROMAGNA  
AZIENDA USL DI BOLOGNA

**CONVENZIONE DISCIPLINANTE L'INCARICO INERENTE IL SERVIZIO DI BONIFICA DA ORDIGNI BELLICI, NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI DEL PNRR, MISSIONE 6, SALUTE (M6) COMPONENTE 1 (C1) 1.1. CASE DELLA COMUNITA' (CDC) DA ESEGUIRSI NELLE SEGUENTI STRUTTURE:**

**A) CASA DELLA COMUNITÀ DI MOLINELLA – NUOVA COSTRUZIONE - CIG 9493209BE2- CUP E91B22000740006;**

**B) CASA DELLA COMUNITÀ DI BOLOGNA (SAVENA- S.STEFANO) – NUOVA COSTRUZIONE - CIG 94934388DD - CUP E31B22001080006;**

**C) CASA DELLA COMUNITÀ DI BAZZANO – AMPLIAMENTO - CIG 9495759438 – CUP E44E22000130006;**

**D) CASA DELLA COMUNITÀ DI SASSO MARCONI – AMPLIAMENTO - CIG 9495782732 - CUP E94E22000090006.**

Repertorio n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ 2022

L'anno 2022 il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_, con la presente scrittura privata, fra le seguenti parti:

a) l'Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna, con sede legale in Bologna, Via Castiglione, n.29, codice fiscale e partita IVA 02406911202, rappresentata da \_\_\_\_\_ del Dipartimento Tecnico Patrimoniale, domiciliata per la carica presso la sede del medesimo Dipartimento in Bologna, Via Altura n.7, a quanto infra autorizzata in forza dell' atto deliberativo n.263 del 12 luglio 2019 (di seguito denominata semplicemente "Azienda UsI");

b) l'impresa \_\_\_\_\_ con sede \_\_\_\_\_ in Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_, codice fiscale e partita IVA n. \_\_\_\_\_, iscritta al registro delle Imprese di \_\_\_\_\_ REA \_\_\_\_\_, rappresentata dal legale rappresentante \_\_\_\_\_, domiciliato per la carica presso la sede legale della medesima Impresa, a quanto infra autorizzato in forza di poteri conferiti dallo statuto (di seguito denominata semplicemente "l'Impresa incaricata")

#### **PREMESSO CHE**

- l'Azienda UsI di Bologna, con la deliberazione n.67 del 23 febbraio 2022 ha approvato gli interventi di competenza rientranti nel PNRR e nel PNC, a seguito di delega della Giunta della Regione Emilia Romagna con deliberazione n.71 del 24 gennaio 2020;
- ai fini della progettazione strutturale degli interventi previsti nel PNRR, è necessario procedere allo svolgimento di attività di bonifica e verifica del rischio archeologico;
- risulta dunque indispensabile affidare le prestazioni professionali citate ad Aziende in possesso di specifici requisiti, competenze, conoscenze tecniche ed in possesso delle strumentazioni specialistiche all'uopo indispensabili;
- l'Impresa incaricata ha già affrontato tematiche analoghe a quelle di che trattasi, ed è in grado di sfruttare al meglio le conoscenze già acquisite nelle pregresse esperienze riducendo ed ottimizzando i tempi di espletamento dell'incarico;
- con nota protocollo n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ 2022 è stato commissionato all'Impresa incaricata lo svolgimento del servizio di bonifica da ordigni bellici, per un corrispettivo pari a € \_\_\_\_\_ di cui € \_\_\_\_\_ per oneri della sicurezza, oneri fiscali esclusi; per le motivazioni e le argomentazioni si richiamano i contenuti del medesimo provvedimento;

#### **CIÒ PREMESSO**

Le parti convengono e stipulano quanto segue:

#### **ART.1. OGGETTO DELLA CONVENZIONE**

1.1. L'Azienda UsI affida all'Impresa incaricata, in esecuzione della comunicazione di aggiudicazione citata in premessa, l'incarico consistente nello svolgimento del servizio di bonifica da ordigni bellici presso: a) Casa della Comunità di Molinella; b) Casa della Comunità di Bologna (Savena- S.Stefano); c) Casa della Comunità di Bazzano; d) Casa della Comunità di Sasso Marconi.

1.2. Nell'oggetto della convenzione sono comunque comprese tutte le attività necessarie ed indispensabili a garantire l'assolvimento dell'obiettivo sotteso al conferimento dell'incarico, come meglio individuato in premessa.

#### **ART.2 - TEMPI DI ESECUZIONE DELL'INCARICO**

2.1. L'Impresa incaricata dovrà eseguire le prestazioni richieste in base al paragrafo "Oneri e obblighi a carico dell'affidatario" della lettera d'invito di cui al prot. n. 119391 del 27 ottobre 2022.

#### ART. 3. – CORRISPETTIVO

3.1. Il corrispettivo spettante per lo svolgimento dell'incarico ammonta complessivamente ad € \_\_\_\_\_, di cui € \_\_\_\_\_ stimati come segue:

- Euro \_\_\_\_\_ oltre ad Euro \_\_\_\_\_ per oneri della sicurezza - Casa della Comunità di Molinella;
- Euro \_\_\_\_\_ oltre ad Euro \_\_\_\_\_ per oneri della sicurezza - Casa della Comunità di Bologna (Savena- S.Stefano);
- Euro \_\_\_\_\_ oltre ad Euro \_\_\_\_\_ per oneri della sicurezza - Casa della Comunità di Bazzano; Euro \_\_\_\_\_ oltre ad Euro \_\_\_\_\_ per oneri della sicurezza - Casa della Comunità di Sasso Marconi.

L'importo sarà comunque determinato a consuntivo degli interventi applicando i prezzi unitari offerti alle prestazioni se e nella misura effettivamente eseguiti.

#### ART. 4. – MODALITÀ DI PAGAMENTO

4.1. Il pagamento sarà effettuato in unica soluzione ad avvenuto collaudo da parte delle competenti Autorità Militari, per ogni sito di indagine.

4.2. In forza dell'art. 25 del D.L. 24/4/2014, convertita con L. 23/6/2014 n.89, l'aggiudicatario è obbligato alla fatturazione elettronica per il tramite del Sistema d'Interscambio (SdI) di cui al D.M. Ministero Economia e Finanze 3 aprile 2013, n. 55 e s.m.i..

Per la fatturazione l'Impresa incaricata riceverà su piattaforma NOTI\_ER di Intercenter l'ordine dematerializzato secondo gli standard PEPPOL; l'impresa dovrà pertanto provvedere, se non ne è già in possesso, ad acquisire l'identificativo PEPPOL ed a comunicarlo a questa amministrazione.

Nell'ordine dematerializzato sono riportati tutti i dati necessari alla fatturazione elettronica (cd tripletta da indicare nella SEZIONE DATI DELL'ORDINE della fattura composta da numero dell'ordine (105-DATXX\_000), data (aaaa-mm-gg) commessa #UFVSRG#).

4.3 Le fatture elettroniche dovranno indicare, oltre alla cd tripletta, anche:

- la ragione sociale dell'appaltatore, CF e P.IVA;
- oggetto: Servizio di bonifica da ordigni bellici, nell'ambito degli interventi previsti dal Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (PNRR);
- estremi del certificato di pagamento;
- relativamente alla CASA DELLA COMUNITÀ DI MOLINELLA – NUOVA COSTRUZIONE - **CIG 9493209BE2- CUP E91B22000740006**;
- relativamente alla CASA DELLA COMUNITÀ DI BOLOGNA (SAVENA- S.STEFANO) – NUOVA COSTRUZIONE - **CIG 94934388DD - CUP E31B22001080006**;
- relativamente alla CASA DELLA COMUNITÀ DI BAZZANO – AMPLIAMENTO - **CIG 9495759438 – CUP E44E22000130006**;
- relativamente alla CASA DELLA COMUNITÀ DI SASSO MARCONI – AMPLIAMENTO - **CIG 9495782732 - CUP E94E22000090006**;
- il codice I.P.A dell'Azienda Usl di Bologna è il seguente: - i.P.A (indice delle Pubbliche Amministrazioni): **asl\_bo**

#### ART. 5. – COLLABORAZIONI

5.1. L'Impresa incaricata potrà avvalersi per lo svolgimento dei compiti commissionati, con oneri a proprio esclusivo carico, del supporto di collaboratori.

5.2. In ogni caso, l'Impresa incaricata rimarrà unico interlocutore dell'Azienda Usl, unico responsabile dell'espletamento delle prestazioni oggetto del presente contratto e risponderà dei fatti dolosi e colposi degli eventuali suoi collaboratori, manlevando la medesima Azienda Usl da qualsiasi danno o molestia al riguardo.

5.3. Il compenso economico degli eventuali collaboratori rimarrà ad esclusivo carico dell'Impresa incaricata; nulla sarà dovuto oltre a quanto stabilito al precedente art.3.

#### ART.6 OBBLIGHI DI TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

6.1. L'Impresa incaricata assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136

6.2. La medesima Impresa incaricata è tenuta a comunicare all'Azienda Usl gli estremi dei conti correnti dedicati, di cui al comma 1 dell'articolo 3 della legge 136/2010, entro sette giorni dalla loro accensione, ovvero, in caso di conti correnti già esistenti, entro sette giorni dalla loro destinazione alla funzione di conto

corrente dedicato alla commessa pubblica; entro lo stesso termine l'Impresa incaricata è tenuta a comunicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate a operare sui suddetti conti correnti.

6.3. Tutte le operazioni finanziarie oggetto della presente convenzione dovranno essere registrate nei conti correnti dedicati di cui al precedente capoverso e dovranno essere effettuate utilizzando esclusivamente lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

6.4. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale o di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, determina la risoluzione di diritto della presente convenzione.

#### ART.7. CODICE DI COMPORTAMENTO EX D.P.R.62/2013

7.1.L'Impresa incaricata dichiara di essere edotta degli obblighi di cui al DPR n.62 del 16 aprile 2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art.54 del Decreto legislativo 30 marzo 2001 n.165", di essere consapevole che detti disposti dovranno essere tassativamente rispettati dalla medesima Impresa incaricata e dai suoi eventuali collaboratori e che la loro violazione sarà considerata grave inadempimento contrattuale e come tale legittimerà l'Azienda Usl ad esperire la procedura di risoluzione della convenzione.

7.2. La medesima Impresa incaricata dichiara altresì di avere ricevuto dall'Azienda Usl copia del codice di comportamento aziendale (approvato con atto deliberativo n.166 del 29 maggio 2018) che contiene disposizioni integrative rispetto a quelle previste dallo stesso DPR.n.62/2013, di assicurare il rispetto degli obblighi in esso contenuti e di essere consapevole che la violazione produrrà la risoluzione della convenzione.

#### ART.8 - OBBLIGO DI RISERVATEZZA DEI DATI

8.1. L'Impresa incaricata ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e comunque a conoscenza, anche tramite l'esecuzione del contratto, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma, di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione della convenzione e di non farne oggetto di comunicazione o trasmissione senza l'espressa autorizzazione dell'Azienda Usl. L'obbligo sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione della convenzione. Tali obblighi non concernono i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

8.2. L'Impresa incaricata è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza di cui sopra e risponde nei confronti dell'Azienda Usl per eventuali violazioni dell'obbligo di riservatezza commesse dai suddetti soggetti.

8.3. In caso di inosservanza degli obblighi descritti l'Azienda Usl ha facoltà di dichiarare risolto di diritto la convenzione, fermo restando che l'Impresa incaricata sarà tenuta a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.

8.4. L'Impresa incaricata può utilizzare servizi di cloud pubblici ove memorizzare i dati e le informazioni trattate nell'espletamento dell'incarico affidato, solo previa autorizzazione dell'Azienda Usl.

8.5. Sarà possibile ogni operazione di auditing da parte dell'Azienda Usl attinente le procedure adottate dall'Impresa incaricata in materia di riservatezza e degli altri obblighi assunti dalla presente convenzione.

8.6. L'Impresa incaricata non potrà conservare copia di dati e programmi dell'Azienda, né alcuna documentazione inerente ad essi dopo la scadenza della convenzione e dovrà, su richiesta, ritrasmetterli all'Azienda Usl.

8.7. L'Impresa incaricata s'impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal regolamento UE 2016/679 e dal D.lgs n.51/2018. L'Impresa incaricata, in relazione a quanto oggetto di prestazione e alle informazioni e documenti dei quali sia venuto in possesso, a qualsiasi titolo, nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente appalto, si impegna, fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento dei danni subiti dall'interessato, ad attuare nell'ambito della propria struttura e di quella degli eventuali collaboratori, sotto la propria responsabilità, ai sensi del regolamento UE 2016/679, tutte quelle misure e norme di sicurezza e di controllo atte ad evitare il rischio di alterazione, distruzione o perdita, anche parziale, nonché d'accesso non autorizzato, o di trattamento non consentito, o non conforme alle finalità della presente convenzione.

#### ART.9- PATTO D'INTEGRITA'

L'Impresa incaricata è edotta dei contenuti del patto d'integrità sottoscritto all'atto della formulazione dell'offerta sulla piattaforma intercent-er e si obbliga al pedissequo rispetto per quanto allo stesso applicabile.

#### ART.10- SUBAPPALTO

Non è ammesso il subappalto, fatta eccezione per le attività di cui all'art.31 comma 8 del Codice dei contratti pubblici

#### ART. 12. – INCOMPATIBILITÀ

12.1.L'Impresa incaricata dichiara di non incorrere in nessuno dei casi di incompatibilità espressamente individuati dalla legge vigente in materia e di essere in possesso di tutti i requisiti per l'espletamento dei servizi oggetto della presente convenzione.

12.2. L'Impresa incaricata si impegna a segnalare tempestivamente l'eventuale insorgere di cause di incompatibilità o di conflitto di interesse o di cessazione delle condizioni legittimanti l'espletamento dei servizi, sia per sé medesima sia per i suoi collaboratori.

#### ART. 13. – CONTROVERSIE

13.1. Eventuali controversie che dovessero insorgere tra l'Impresa incaricata e l'Azienda USL in relazione all'interpretazione o all'esecuzione del presente atto, che non siano definibili in via amministrativa, saranno deferite alla competenza dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria.

13.2. Il Foro competente è fin d'ora indicato in quello di Bologna

#### ART. 14 – RINVIO

Per quanto non espressamente stabilito nel presente atto si fa rinvio alle disposizioni del codice civile, a quelle della Legge e relativo Regolamento, nonché ad ogni altra disposizione legislativa o regolamentare vigente per quanto applicabile.

#### ART. 15. – DOMICILIO

15.1. L'Impresa incaricata dichiara di avere il proprio domicilio fiscale nel comune di \_\_\_\_\_

#### ART. 16. – SPESE

16.1. Tutte le spese, imposte e tasse, inerenti e conseguenti alla presente convenzione, con la sola esclusione dell'IVA e del contributo previdenziale per la parte a carico dell'Azienda Usl, sono e saranno ad esclusivo carico della l'Impresa incaricata.

16.2. Si intendono, altresì, a carico dell'Impresa incaricata le spese per tutti i materiali ed ogni altro onere necessari per l'ottimale espletamento delle prestazioni contenute nella presente convenzione.

16.3. La presente convenzione, che dispiega effetti dalla data odierna, è soggetta a registrazione solo in caso d'uso.

Il presente atto si compone di n. 4 pagine e 3 allegati (allegato 1 lettera d'invito - allegato 2 offerta economica – allegato 3 Dichiarazioni e obblighi delPNRR).

Fatto in duplice originale, letto, confermato e sottoscritto:

L'Impresa  
firmato digitalmente

l'Azienda USL  
firmato digitalmente

*Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del codice civile, in quanto applicabile, il soggetto incaricato dichiara di aver letto il presente atto e di approvarne specificatamente i seguenti articoli: 1.2, 3.2.,4.6, 4.7., 5.3, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 7.1, 7.2, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 9.1,12.1., 14.1, 14.2, 17.1, 17.2.*

L'Impresa  
firmato digitalmente